CAMERA DEI DEPUTATI N. 4354

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIERMARTINI

Presentata il 16 novembre 1989

Norme per la concessione di alloggi ai magistrati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La magistratura, ordinaria ed amministrativa, è un complesso e delicato organismo che richiede condizioni generali di efficienza nel contesto organizzativo: un aspetto da non trascurare è la mobilità e il connesso problema della casa. Occorre che funzioni delicate come quelle dei magistrati non possano subire condizionamenti per la pratica impossibilità di reperire un alloggio.

Allora è necessario prendere delle misure che, nell'interesse generale, garantiscano al magistrato di prima assegnazione o trasferito la disponibilità di un alloggio nella sede designata: contributo grande però può essere dato da enti previdenziali e assicurativi, utilizzando peraltro una misura molto ridotta, le loro disponibilità.

La soluzione del problema non può però essere ritenuta né completa né definitiva, perché occorre pensare a garantire anche la stabile residenza superato il primo impianto, e non irrigidire la disponibilità degli alloggi degli investitori istituzionali essenziale per la mobilità generale.

A tal fine è necessario che il comitato per l'edilizia residenziale dia priorità a programmi di edilizia agevolata, finalizzati alla costruzione di alloggi per gli addetti alla giustizia: date le ridotte dimensioni quotidiane del problema, tale priorità non dovrebbe incidere negativamente sulla programmazione generale.

Naturalmente, la disponibilità di una abitazione in locazione non è sufficiente a risolvere i problemi abitativi dei magistrati: occorre infatti dare priorità di

finanziamento a progetti di edilizia agevolata per magistrati e dipendenti della giustizia, così da consentire, tra l'altro, mobilità tra alloggi in proprietà una volta che si sia stabilizzata la sede di servizio.

Onorevoli colleghi, queste semplici proposte non si muovono in un'ottica tendente a privilegiare una categoria piuttosto che un'altra: si tratta infatti di visualizzare talune condizioni particolari ed essenziali per garantire non già a taluni un beneficio, quanto a tutti la possibilità che l'esercizio della giustizia non sia ostacolato da problemi individuali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli enti ed i soggetti obbligati, in base a disposizioni legislative, ad effettuare investimenti nell'edilizia residenziale sono tenuti, su richiesta motivata del Ministero di grazia e giustizia, a concedere in locazione, con priorità, alloggi di loro disponibilità a magistrati ordinari e amministrativi in connessione con provvedimenti di prima assegnazione o trasferimento di sede.

ART. 2.

1. Il comitato per l'edilizia residenziale (CER) finanzia con priorità programmi speciali di edilizia agevolata per la realizzazione di alloggi per i magistrati, ordinari ed amministrativi, nonché per il personale del Ministero di grazia e giustizia.